

## SOSTEGNO FINANZIARIO A IMPRESE E PROFESSIONISTI “DECRETO LIQUIDITÀ”

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 è entrato in vigore il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (“**Decreto Liquidità**” o “**Decreto**” o “**Provvedimento**”); provvedimento con cui il Legislatore è intervenuto con specifiche misure temporanee per il sostegno delle imprese nell’attuale fase di emergenza sanitaria, prevalentemente sotto il profilo della dotazione di liquidità, ma anche per quanto riguarda parte della disciplina societaria e concorsuale.

Con riguardo al primo aspetto il Decreto, in sintesi, stanziava una dotazione sino a 200 miliardi di Euro sotto forma di garanzie (“**Garanzia Sace**”) che saranno rilasciate da parte di Sace S.p.A. (“**Sace**”) in favore di istituti di credito e istituzioni finanziarie autorizzati all’esercizio del credito (“**Enti Finanziatori**” o, singolarmente, “**Ente Finanziatore**”) a fronte di finanziamenti da questi erogati nei riguardi di imprese in possesso di determinati requisiti e a determinate condizioni. L’importo complessivo della Garanzia Sace è in parte destinato al supporto delle piccole e medie imprese, inclusi lavoratori autonomi e professionisti in possesso di partita iva, per la somma di almeno 30 miliardi di Euro.

Accanto a questo strumento il Legislatore ha inoltre previsto modifiche alla disciplina del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“**FCG Pmi**” o “**Fondo**”) che ne permettono ora l’estensione del raggio di azione con specifico *focus* sulle esigenze determinate dal contingente momento di emergenza sanitaria in capo a piccole e medie imprese e professionisti.

### Sostegno alla liquidità di imprese e professionisti tramite Garanzia Sace

Come accennato, il Provvedimento disciplina in primo luogo un pacchetto di interventi diretto al sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti italiani sotto forma di garanzie da rilasciarsi in favore degli Enti Finanziatori e nell’interesse dei soggetti medesimi per un ammontare pari, complessivamente, a 200 miliardi di Euro.

Questa parte degli aiuti previsti dal Decreto si basa sul quadro normativo europeo denominato “*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*” e introdotto dalla Commissione con Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 (“**Comunicazione 2020/1863/CE**”). Tale intervento, richiamando la disciplina sulla concorrenza e gli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, consente agli Stati membri di intervenire in aiuto delle imprese aventi sede nei vari Paesi comunitari con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di Stato “per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia”.

Il dispositivo si fonda pertanto sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità.

Come indicato dal Legislatore, il Decreto prevede che SACE S.p.A. ("**Sace**"), in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane. A fronte di tali interventi Sace è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel medesimo limite di 200 miliardi di Euro il Provvedimento prevede inoltre che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze possa essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in relazione a garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi in qualsiasi forma da parte di Enti Finanziatori nei confronti di imprese con sede in Italia che abbiano sofferto una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è già pienamente operante essendo pervenuto in data 14 aprile 2020 il rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La disciplina di eventuali modalità attuative e operative che si rendessero necessarie rispetto al testo del Provvedimento, così come la variazione alle condizioni e requisiti di accesso alla Garanzia Sace per effetto di modifiche alla Comunicazione 2020/1863/CE, è infine rinviata a provvedimenti di normativa secondaria da emanarsi eventualmente a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante apposito decreto.

#### Finalità

L'accesso alla Garanzia Sace è finalizzato ad agevolare le imprese interessate dal Provvedimento nell'ottenimento di finanziamenti da destinare a (i) il sostenimento dei costi del personale e (ii) investimenti in capitale fisso o circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività produttive che siano localizzati in Italia.

L'effettivo rispetto di tali circostanze deve essere documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa. Al di là della (verosimilmente richiesta) autocertificazione da produrre in caso di verifica, autocertificazione che dovrà essere rilasciata dal rappresentante dell'impresa nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("**D.P.R. 445/2000**" o "**Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa**"), l'effettiva destinazione delle risorse coperte dalla Garanzia Sace dovrà quindi essere dimostrata attraverso idonea documentazione (contabile) di supporto.

#### Soggetti beneficiari

Il sistema della Garanzia Sace è indirizzato a una platea molto vasta di operatori economici esercenti attività di impresa di pressoché qualsiasi dimensione: ricadono infatti nel raggio di azione di questo strumento tutte le imprese di dimensione piccola, media e grande cui, per espressa previsione, si aggiungono anche lavoratori autonomi e liberi professionisti. Da una lettura testuale del Decreto dubbi

parrebbero pertanto sorgere per quanto riguarda la sfera delle cosiddette “microimprese”. Il dubbio è tuttavia da ritenersi fugato sulla base della consultazione della documentazione giuridica di riferimento, come meglio illustrato sotto.

Ai fini del Decreto, la definizione di “impresa” prescinde dalla forma giuridica adottata dai singoli soggetti interessati, dovendosi quindi intendere come tale ogni entità che eserciti un’attività economica. In tal senso la disciplina di riferimento è quella contenuta all’art. 2082 del codice civile accanto a quella comunitaria di cui alla Raccomandazione n. 361 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea relativa alla definizione di piccole e medie imprese (“**Raccomandazione 2003/361/CE**”)<sup>1</sup>. Sulla base di quest’ultima, infatti, sono considerate imprese tutte *le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica.*

Quanto invece alla individuazione delle *piccole e medie imprese*, sempre la Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce quella delle piccole e medie imprese costituisce una unica classe di soggetti economici suddivisi in *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese* in ragione di specifici parametri dimensionali. Appartengono pertanto a questa categoria tutti quei soggetti che, per almeno due esercizi consecutivi, rispondono ai seguenti parametri quantitativi:

- (i) **microimprese**: realtà con numero di occupati inferiore a 10 unità e ricavi o totale di bilancio annui non superiore a 2 milioni di Euro;
- (ii) **piccole imprese**: realtà con numero di occupati superiore a 10 e inferiore a 50 unità e ricavi o totale di bilancio annui superiore a 2 milioni di Euro e non superiore a 10 milioni di Euro;
- (iii) **medie imprese**: realtà con numero di occupati superiore a 50 e inferiore a 250 unità, ricavi o totale di bilancio annui rispettivamente non superiori a 50 milioni di Euro e 43 milioni di Euro<sup>2</sup>.

Nel calcolo del numero degli occupati vanno considerati, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soggetti equiparati a questi, i titolari dell’impresa cui è affidata la gestione ed i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa.

Ai fini della verifica dei parametri quantitativi rileva anche la sussistenza di eventuali rapporti di controllo o collegamento con imprese terze<sup>3</sup>, per cui:

- in caso di rapporti di controllo, vanno considerati i dati consolidati dell’impresa controllata e controllante e, in assenza di questi, i relativi dati aggregati;

---

<sup>1</sup> La Raccomandazione 2003/361/CE è espressamente richiamata all’art. 1 del Decreto Liquidità e all’art. 1 del relativo Allegato prevede che *Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica.*

<sup>2</sup> Costituiscono invece la categoria delle **microimprese** tutte quelle realtà che, nell’arco di tempo indicato, occupano meno di 10 persone e realizzano ricavi o totale di bilancio annui inferiori a 2 milioni di Euro.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le imprese costituite in forma collettiva (società) la disciplina di riferimento è quella prevista dall’art. 2359 del codice civile, per cui sono considerate società controllate quelle in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o, ancora, quelle che sono sottoposte all’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole, la quale si presume sussistere allorché nell’assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti (o un decimo in caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati). Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, inoltre, il rapporto di controllo o collegamento tra due o più imprese, sussiste anche quando esso si realizzi *attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.*

- in caso di rapporti di collegamento, ai dati dell'impresa vanno aggregati quelli delle imprese collegate in proporzione al rapporto di partecipazione esistente.

La categoria delle grandi imprese è a questo punto residuale e comprende quindi i soggetti che corrispondono a parametri economici superiori a quelli delle medie imprese secondo i criteri individuati sopra: numero di occupati superiore a 250 unità, ricavi e totale di bilancio annui rispettivamente superiori a 50 milioni di Euro e 43 milioni di Euro.

Da ultimo, il Decreto apre l'accesso alla Garanzia Sace anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti, cioè coloro che, secondo la definizione prevista dall'art. 2222 del codice civile, svolgono opere o servizi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, o che esercitano una professione intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice civile. Pur non essendo testualmente previsto, è da ritenere implicito che l'accesso ai benefici del Provvedimento riguardi tanto i soggetti che esercitano individualmente la professione quanto quelli organizzati in forma associata.

Condizioni per l'accesso alla Garanzia Sace da parte dei soggetti interessati

L'accesso alla Garanzia Sace è in primo luogo soggetto al rispetto da parte dei singoli interessati di alcune condizioni che rispondono all'esigenza di impedire che possa avvenire un uso distorto o quantomeno inappropriato delle risorse rese disponibili, vuoi essendo esse impiegate in costanza di situazioni finanziarie squilibrate se non addirittura compromesse, vuoi divenendo fonte di provvista per remunerare i soci o creare liquidità in capo a questi vuoi, ancora, per soddisfare esigenze di soggetti che, pur ben rientrando nello spirito del Decreto, possono trovare adeguata tutela e soddisfacimento mediante presidi alternativi e specifici.

- a) Situazioni di squilibrio patrimoniale o crisi. I soggetti beneficiari alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti europei<sup>4</sup>. Non dovevano cioè trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni:
- (i) nel caso di società a responsabilità limitata, società per azioni o in accomandita per azioni, diverse dalle piccole e medie imprese costituite da meno di tre anni, avere perso oltre la metà del capitale sociale a causa di perdite cumulate, al netto dell'utilizzo delle riserve patrimoniali eventualmente disponibili;
  - (ii) nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice, diverse dalle piccole e medie imprese costituite da meno di tre anni, avere perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

---

<sup>4</sup> L'art. 1 del Decreto richiama al riguardo i seguenti regolamenti della Commissione Europea: n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“**Regolamento 2014/651/CE**”); n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 del (“**Regolamento 2014/702/CE**”); e n. 1388 del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (“**Regolamento 2014/1388/CE**”).

- (iii) essere assoggettati a una procedura concorsuale o oggetto di richiesta da parte dei creditori di apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (“**Legge Fallimentare**”)<sup>5</sup>;
  - (iv) essere oggetto di un piano di ristrutturazione non ancora adempiuto<sup>6</sup>;
  - (v) nel caso di impresa diversa dalle piccole e medie, negli ultimi due anni:
    - i) avere un rapporto debito/patrimonio netto contabile stato superiore a 7,5 e
    - ii) avere un quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) inferiore a 1,0.
- b) Situazioni di inadempienza. Alla data del 29 febbraio 2020 gli stessi beneficiari non dovevano essere presenti nelle posizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea. Quest’ultima è contenuta nel regolamento di esecuzione della Commissione Europea n. 680 del 16 aprile 2014 (“**Regolamento 2014/680/CE**”), che classifica come tali le esposizioni che soddisfano uno dei seguenti due criteri:
- sono rilevanti e scadute da oltre 90 giorni;
  - è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato<sup>7</sup>.

Secondo la disciplina regolamentare emanata da Banca d’Italia<sup>8</sup> le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate:

**sofferenze**: da intendersi come il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” (tipicamente garanzie) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

**inadempienze probabili (*unlikely to pay*)**: corrispondenti ad esposizioni per le quali, innanzitutto, a giudizio della banca, sussista l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle proprie obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, per cui non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Tra le inadempienze probabili rientrano le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo con prenotazione (c.d. “in bianco”) ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza. Ciò, in ogni caso, a condizione che (i) le esposizioni in questione non rientrino tra le

<sup>5</sup> Concordato preventivo e fallimento.

<sup>6</sup> Piano di risanamento e accordo di ristrutturazione del debito di cui, rispettivamente, all’art. 67, comma 3), lettera d) e all’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

<sup>7</sup> Allegato V, Parte II, paragrafo 213.

<sup>8</sup> Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 – *Matrice dei Conti* (“**Circolare BI 272/2008**”).

sofferenze in ragione di elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria e (ii) le esposizioni risultino già in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato con prenotazione.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della Legge Fallimentare, dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda.

**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** rientrano in questa categoria le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, scadute o sconfinanti. Si tratta generalmente di esposizioni per le quali lo scaduto e/o lo sconfinamento hanno carattere continuativo;

- c) Vincolo di destinazione. Le imprese beneficiarie devono assumere impegni circa la destinazione delle risorse ricevute con copertura della Garanzia Sace e adottare specifici comportamenti nei confronti dell'occupazione. In particolare, esse devono:
- (i) non approvare la distribuzione di dividendi né l'acquisto di azioni proprie per tutto l'anno 2020. In caso di appartenenza ad un gruppo, tale impegno è assunto anche per ciascuna altra impresa appartenente al medesimo gruppo sede in Italia<sup>9</sup>;
  - (ii) gestire l'occupazione attraverso accordi sindacali; inoltre
  - (iii) destinare il finanziamento coperto dalla Garanzia Sace a sostenere costi del personale, investimenti in capitale fisso o circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Il rispetto di tale destinazione deve essere documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
- d) Ricorso preferenziale al FCG Pmi: per le piccole e media imprese, i lavoratori autonomi o liberi professionisti, l'accesso allo strumento dei finanziamenti garantiti da Garanzia Sace è condizionato al preventivo intero utilizzo del proprio plafond disponibile presso il FCG Pmi (ora elevato a 5 milioni di Euro ai sensi dell'art. 13 del Decreto)<sup>10</sup>.

#### Finanziamenti ammissibili

La Garanzia Sace copre i finanziamenti erogati entro la data del 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni e con la possibilità per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi. Sono quindi escluse dai benefici del Provvedimento tutte le erogazioni di credito diverse da quelle che rispondono alla forma tecnica del mutuo quali apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto, nelle rispettive e varie declinazioni sviluppate dalla prassi finanziaria.

L'importo del finanziamento soggetto a garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti due:

- (i) il 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale<sup>11</sup>; e
- (ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa beneficiaria non ha approvato il bilancio. Qualora

---

<sup>9</sup> In base alla formulazione letterale del Decreto parrebbe che il vincolo per le società italiane appartenenti al medesimo gruppo della beneficiaria della Garanzia Sace sia da intendersi come impegno assunto da quest'ultima ai sensi dell'art. 1381 del codice civile.

<sup>10</sup> Si veda il paragrafo dedicato ai presidi di garanzia rientranti nel campo di applicazione del Fondo FCG di cui *infra*.

<sup>11</sup> Si deve ritenere che il riferimento sia in realtà da intendere fatto ai ricavi, in coerenza con le fonti prescelte per la rilevazione del dato: il bilancio o, in alternativa, la dichiarazione dei redditi, le quali non riportano dati di fatturato ma, appunto, di ricavo.

l'impresa beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale atteso per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante dell'impresa stessa.

Il valore del fatturato (dei ricavi), o dei costi del personale, è quello rispettivamente realizzato o sostenuto in Italia; in caso di appartenenza dell'impresa beneficiaria ad un gruppo i predetti valori sono inoltre da considerare su base consolidata. Qualora, poi, l'impresa o il gruppo, nel caso in cui l'impresa stessa sia parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla Garanzia Sace, al fine della determinazione di limiti di cui sopra gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Le commissioni applicate dagli Enti Finanziatori devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Sace deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dagli Enti Finanziatori per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia Sace, come documentato e attestato dal rappresentante legale degli stessi Enti Finanziatori. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla Garanzia Sace deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dagli Enti Finanziatori all'impresa finanziata per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti Enti Finanziatori, ed il costo effettivamente applicato all'impresa stessa.

#### Garanzia Sace

Come detto, l'oggetto della Garanzia Sace sono i finanziamenti erogati in favore delle imprese beneficiarie nel rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto. La copertura si estende agli importi dovuti dall'impresa finanziata all'Ente Finanziatore per capitale, interessi e oneri accessori sino a concorrenza delle percentuali di copertura del rischio previste nel Provvedimento.

Sotto il profilo tecnico, il Decreto stabilisce che la Garanzia Sace è *a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio*<sup>12</sup>. Tale formulazione porta a ritenere che la Garanzia Sace sia connotata dai tratti tipici del rapporto di garanzia autonomo, con la conseguente traslazione dall'Ente Finanziatore direttamente a Sace del rischio di inadempimento dell'impresa finanziata e, in generale, l'inopponibilità per Sace nei confronti dell'Ente Finanziatore delle eccezioni che il l'impresa finanziata avrebbe potuto opporre a quest'ultimo. Così caratterizzata la Garanzia Sace è quindi atta ad assolvere la funzione di *migliore mitigazione del rischio* prevista dal Decreto, con ogni positivo effetto sul costo del finanziamento.

Sempre sotto il profilo tecnico, la Garanzia Sace ed opera inoltre in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite derivanti dal mancato rimborso del finanziamento garantito (*pari passu*). In altri termini, in caso di inadempimento da parte dell'impresa finanziata alle obbligazioni derivanti dal finanziamento oggetto della Garanzia Sace, le conseguenti perdite saranno ripartite tra Sace ed Ente Finanziatore proporzionalmente, a seconda delle diverse quote di copertura del rischio disposte dal Provvedimento.

La percentuale massima di finanziamento coperta dalla Garanzia Sace è variamente calibrata in funzione delle dimensioni dell'impresa beneficiaria e copre:

- a) il 90 per cento dell'importo del finanziamento garantito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato sino a 1,5 miliardi di Euro;

---

<sup>12</sup> Art. 1, comma 2., lettera. f) del Decreto.

- b) l'80 per cento dell'importo del finanziamento garantito per imprese con valore del fatturato compreso tra 1,5 miliardi di Euro e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- c) il 70 per cento del finanziamento garantito per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.

Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un gruppo, ai fini della determinazione della percentuale garantita, il valore del fatturato ed il numero di dipendenti sono assunti su base consolidata. I dati rilevanti devono essere comunicati agli Enti Finanziatori a cura dell'impresa interessata.

La Garanzia Sace copre unicamente i nuovi finanziamenti concessi da ciascun Ente Finanziatore alle imprese beneficiarie successivamente all'entrata in vigore del Decreto (quindi, dal 9 aprile 2020). Spetta allo stesso Ente Finanziatore il compito di dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto dalla Garanzia Sace, l'ammontare complessivo delle esposizioni detenute nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute nei confronti di quest'ultimo alla data di entrata in vigore del Decreto. Quest'ultimo ammontare va assunto al netto dei rimborsi intervenuti, in ragione del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto, tra la data di entrata in vigore di questo e quella di erogazione del finanziamento garantito dalla Garanzia Sace.

Con riguardo infine ai costi della Garanzia Sace, il Decreto prevede misure differenziate, anche qui in relazione alle diverse classi dimensionali delle imprese beneficiarie. Pertanto:

- per i finanziamenti erogati in favore di piccole e medie imprese (lavoratori autonomi e liberi professionisti) sono previste commissioni nella misura di 25 punti base, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti erogati in favore di imprese diverse dalle piccole e medie sono previste commissioni nella misura di 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

I costi commissionali sono rapportati all'importo garantito che, per espressa previsione normativa, corrisponde di tempo in tempo a quello del debito residuo dovuto per capitale, interessi e oneri accessori sino a concorrenza dell'importo massimo garantito<sup>13</sup>.

#### Enti finanziatori

Destinatari della Garanzia Sace sono infine tutti gli Enti Finanziatori con sede in Italia e all'estero abilitati in Italia all'esercizio dell'attività creditizia secondo quanto previsto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"); si tratta pertanto di (i) banche e (ii) intermediari finanziari di cui all'art. 106 dello stesso TUB.

#### Procedura di accesso alla Garanzia Sace

Il Decreto dispone procedure differenziate di accesso alla Garanzia Sace in base alla classe dimensionale dell'impresa interessata. E' quindi prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro.

In questo caso il Decreto dispone quattro fasi: (i) predisposizione e recapito da parte dell'impresa interessata all'erogazione del finanziamento coperto da Garanzia Sace di apposita domanda ad un Ente Finanziatore. E' previsto che il finanziamento possa anche riguardare un'operazione in *pool* con

---

<sup>13</sup> Art. 1, comma 2., lettera g) e comma 4. del Decreto.



l'intervento congiunto di più Enti Finanziatori; (ii) in caso di istruttoria con esito positivo, l'Ente Finanziatore (capofila nel caso di *pool*) invia a Sace la richiesta di emissione della Garanzia Sace; (iii) Sace processerà quindi la domanda e, verificato l'esito positivo della delibera di concessione del finanziamento garantito, emette un codice unico identificativo del finanziamento e della relativa copertura in garanzia; (iv) rilascio da parte dell'Ente Finanziatore del finanziamento coperto da Garanzia Sace.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico; il coordinamento dell'istruttoria avviene a cura di Sace. Forma in questo caso elemento di valutazione per il rilascio della Garanzia Sace il ruolo dell'impresa rispetto ad un insieme di fattori socio-economici: contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Con l'emanazione del decreto ministeriale possono essere inoltre elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

### **Sostegno alla liquidità di imprese e professionisti tramite il FCG Pmi**

L'art. 13 del Decreto dispone un insieme di modifiche temporanee all'operatività del FCG Pmi che ne permettono l'estensione sino al 31 dicembre 2020 del raggio di azione con l'obiettivo di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole medie imprese. La norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18 ("**Decreto Cura Italia**") – ora abrogato –, estendendo e rafforzando le misure in esso previste. Nel solco del Decreto Cura Italia il Provvedimento si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali:

- a) innalzamento delle soglie dimensionali delle imprese cui lo strumento è accessibile: oltre alle piccole e medie imprese anche tutte quelle con numero di dipendenti non superiore a 499. Il Provvedimento non menziona limiti di fatturato o ricavi, il che porta a ritenere che l'accesso al Fondo prescindendo da limiti riferibili a questi ultimi;
- b) innalzamento delle soglie di garanzia per singola impresa da 2,5 milioni di Euro a 5 milioni di Euro;
- c) innalzamento delle soglie percentuali di copertura della garanzia.

La Garanzia FCG è concessa a titolo gratuito e nemmeno è dovuta la commissione prevista in caso di mancato perfezionamento del finanziamento successivamente alla concessione della Garanzia FCG<sup>14</sup>.

#### **Finalità**

Diversamente dal caso della Garanzia Sace, l'accesso alla garanzia del Fondo ("**Garanzia FCG**"), a parte il generale limite di utilizzo per i fabbisogni dell'impresa come definiti in base alle disposizioni operative definite dal Ministero per lo Sviluppo Economico<sup>15</sup>, non presenta vincoli specifici di destinazione.

---

<sup>14</sup> La commissione è di 300 Euro ed è prevista in base all'art. 10, comma 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2017.

<sup>15</sup> La disciplina e le condizioni di operatività del Fondo FCG sono definiti dal Ministero per lo Sviluppo Economico in apposito documento in vigore dal 15 marzo 2019 ed approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 2019 (<https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDG-mar19.pdf>).

### Soggetti beneficiari

Nell'ambito dei presidi individuati dal Decreto per il supporto finanziario alle imprese in questa fase specifica di emergenza, il sistema della Garanzia FCG è riservato alla sola platea delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese, con l'unica eccezione che il numero di dipendenti può arrivare sino alle 499 unità.

Anche in questo caso la definizione di "impresa" prescinde dalla forma giuridica adottata dai singoli soggetti interessati; parimenti, ai fini della verifica dei parametri quantitativi rileva anche la sussistenza di eventuali rapporti di controllo o collegamento con imprese terze, per cui:

- in caso di rapporti di controllo, vanno considerati i dati consolidati dell'impresa controllata e controllante e, in assenza di questi, i relativi dati aggregati;
- in caso di rapporti di collegamento, ai dati dell'impresa vanno aggregati quelli delle imprese collegate in proporzione al rapporto di partecipazione esistente.

Sempre in continuità con la Garanzia Sace, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti rientrano tra i beneficiari dello strumento della Garanzia FCG secondo quanto già commentato sopra.

Disposizioni specifiche sono infine previste per le imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di Euro danneggiate dall'emergenza COVID-19.

### Condizioni per l'accesso alla Garanzia FCG da parte dei soggetti interessati

Anche l'accesso alla Garanzia FCG è in generale governato dalle medesime regole e condizioni già viste. Tuttavia, in questo caso la Garanzia FCG è concessa anche ai soggetti che:

- a) alla data della richiesta presentano nei confronti dell'Ente Finanziatore interessato posizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo la classificazione contenuta nella citata Circolare BI 272/2008. Ciò, tuttavia, a condizione che tali posizioni non rientrassero nelle citate classi di appartenenza anteriormente alla data del 31 gennaio 2020;
- b) in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis o abbiano presentato un piano attestato secondo quanto previsto all'art. 67 della stessa Legge Fallimentare. Ciò purché, alla data di entrata in vigore del Decreto, le relative posizioni non si trovino più in una condizione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi della normativa finanziaria, non presentino rapporti in arretrato successivi alle misure di concessione e l'Ente Finanziatore, sulla base della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale del dell'esposizione alla scadenza<sup>16</sup>. L'accesso allo strumento non è quindi precluso a quei soggetti che si siano trovati in condizione di crisi, purché per il relativo superamento essi abbiano presidi all'interno degli istituti di legge e questi ultimi si siano già tradotti nel ripristino della capacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 47-bis del regolamento della Commissione Europea n. 575 del 26 giugno 2013, qui applicabile, *il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi: a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati; b) l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.*

Sono in ogni caso escluse dall'accesso al sistema della Garanzia FCG, le imprese che presentano esposizioni classificate a sofferenza ai sensi della disciplina bancaria.

#### Finanziamenti ammissibili e Garanzia FCG

La Garanzia FCG nella versione emendata dal Decreto considera, con gradi di copertura differenziati, i seguenti finanziamenti erogati entro la data del 31 dicembre 2020:

- in generale, i finanziamenti con durata fino a 6 anni alternativamente non superiori, nel complesso:
  - (i) al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che opera nel sito dell'impresa ma figura a libro paga degli eventuali appaltatori della stessa);
  - (ii) al 25% del fatturato totale del beneficiario per il 2019<sup>17</sup>;
  - (iii) al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese; e
  - (iv) al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Il fabbisogno per capitale di esercizio e investimento di cui ai punti (iii) e (iv) deve essere attestato da parte del legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ai fini della Garanzia FCG non è prevista alcuna circoscrizione geografica rispetto ai ricavi rilevanti; in caso di appartenenza dell'impresa beneficiaria ad un gruppo i predetti valori sono invece anche qui da considerare su base consolidata.

Per questa tipologia di finanziamenti la percentuale coperta dalla Garanzia FCG, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo è pari al 90 percento dell'importo erogato. In caso di riassicurazione la percentuale è elevata al 100 percento del finanziamento erogato.

- finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione nei confronti dello stesso soggetto beneficiario di credito aggiuntivo nella misura almeno pari al 10 percento del debito accordato in essere che forma oggetto di rinegoziazione.

Per questi finanziamenti la percentuale di copertura della Garanzia FCG è pari al 80 percento dell'importo erogato se l'intervento del Fondo è in garanzia diretta; al 90 percento in caso di operazione di riassicurazione.

- nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, purché tali finanziamenti:
  - (i) prevedano il rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione ed una durata fino a 6 anni;
  - (ii) siano erogati per un importo non superiore a 25.000 Euro nei limiti comunque del 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, quale risultante sulla base dell'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale presentati alla data della domanda di garanzia. In caso di soggetti costituiti successivamente al 1 gennaio 2019, in mancanza di bilancio o dichiarazione dei redditi presentati alla data della domanda di garanzia, l'attestazione dell'ammontare dei ricavi può essere resa anche mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 citato.

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445/2000 deve anche essere resa dal legale rappresentante la dichiarazione di danno subito dall'emergenza COVID-19.

---

<sup>17</sup> Si veda la nota 11.

Si è in presenza di un nuovo finanziamento quando, ad esito dell'erogazione del finanziamento coperto da Garanzia FCG, l'ammontare complessivo delle esposizioni dell'Ente Finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quello delle esposizioni detenute dall'Ente Finanziatore nei confronti dello stesso soggetto beneficiario alla data di entrata in vigore del Decreto. Quest'ultimo ammontare va assunto al netto dei rimborsi intervenuti, in ragione del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto, tra la data di entrata in vigore di questo e quella di erogazione del finanziamento garantito dalla Garanzia FCG.

Su questi finanziamenti è anche disposto che il tasso di interesse applicato dall'Ente Finanziatore debba tenere conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell'operazione finanziaria. In ogni caso il tasso applicato non può essere superiore a quello corrispondente alla somma dei seguenti due componenti: (a) rendimento dei Titoli di Stato con scadenza residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, (b) differenza tra CDS (*Credit Default Swap*) BANCHE a 5 anni e CDS ITA a 5 anni<sup>18</sup> incrementato di 20 punti base.

L'intervento in garanzia del Fondo copre in questo caso il 100 per cento del finanziamento erogato. Il rilascio della Garanzia FCG è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. L'Ente Finanziatore potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo stesso.

- nuovi finanziamenti, secondo l'accezione di cui sopra, erogati nei confronti di soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (da attestare sempre con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Anche in questo caso l'importo dei nuovi finanziamenti non può superare il 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

La quota coperta dalla Garanzia FCG copre il 90 per cento dell'importo del finanziamento erogato. Essa è tuttavia cumulabile con altre forme di garanzia concesse da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse di questi ultimi, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

- La Garanzia FCG può infine essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate, purché l'erogazione sia avvenuta da non oltre 3 mesi dalla data della presentazione della richiesta di rilascio della Garanzia FCG e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi l'Ente Finanziatore deve applicare una riduzione del tasso di interesse originariamente applicato al finanziamento e darne conseguentemente comunicazione al Fondo.

L'articolo 13 in commento prevede, inoltre, che con riferimento alle operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari di importo superiore a 500.000 euro, con durata minima di 10 anni, la garanzia del Fondo possa essere cumulata con altre forme di garanzie acquisite sui finanziamenti.

Da ultimo, il medesimo articolo dispone anche la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Milano, 17 aprile 2020

---

<sup>18</sup> Come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 66 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

quadro sinottico	Garanzia Sace	Garanzia FCG
<i>finalità</i>	agevolare le imprese interessate dal Provvedimento nell'ottenimento di finanziamenti da destinare a (i) il sostenimento dei costi del personale e (ii) investimenti in capitale fisso o circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività produttive che siano localizzati in Italia	supporto finanziario alle imprese, con particolare riferimento all'attuale fase di difficoltà conseguente a COVID-19
<i>soggetti beneficiari</i>		
- grandi imprese	si	no
- piccole e medie imprese	si	
- lavoratori autonomi e liberi professionisti	preventivo intero utilizzo del proprio plafond disponibile presso il FCG Pmi	si
<i>condizioni di accesso</i>	necessario	
- equilibrio patrimoniale	assenza alla data del 31 dicembre 2019 di situazioni di squilibrio patrimoniale o crisi: perdite cumulate per importo superiore a metà dei mezzi propri procedure concorsuali in atto o richieste dai creditori assenza di piani di ristrutturazione in atto assenza negli ultimi due anni di indicatori di squilibrio patrimoniale e finanziario	accesso allo strumento consentito anche ai soggetti interessati da situazioni di crisi purché per il relativo superamento essi abbiano presidi all'interno degli istituti di legge e questi ultimi si siano già tradotti nel ripristino della capacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte
- regolarità e adempienza finanziaria	necessario assenza di esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020	necessario assenza di esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 31 gennaio 2020
- vincolo di destinazione	divieto di delibera di distribuzione di dividendi o acquisto di azioni proprie per tutto l'anno 2020	no, fatta salva la generale disciplina del Fondo FCG

**quadro sinottico**

**Garanzia Sace**

**Garanzia FCG**

gestione dell'occupazione attraverso accordi sindacali

finanziamenti da destinare al sostegno di costi del personale, investimenti in capitale fisso o circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia

finanziamenti erogati entro la data del 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni e con la possibilità per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi

finanziamenti ammissibili

limiti dimensionali (alternativi): 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; o doppio dei costi del personale dell'impresa beneficiaria relativi al 2019

(a) finanziamenti con durata fino a 6 anni alternativamente non superiori, nel complesso (i) al doppio della spesa salariale annua; (ii) al 25% del fatturato totale del beneficiario per il 2019 ; (iii) al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese; e (iv) al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

(b) finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché prevedano nuova finanza per almeno il 10 per cento

(c) nuovi finanziamenti con durata fino a 6 anni e preammortamento di 24 mesi per un importo non superiore a 25.000 Euro in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, nei limiti del 25 per cento dei ricavi

(d) nuovi finanziamenti erogati nei confronti di soggetti beneficiari la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro, nei limiti del 25 per cento dei ricavi

(e) operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate, purché l'erogazione sia avvenuta sia avvenuta da non oltre 3 mesi dalla data della presentazione della richiesta di rilascio della Garanzia FCG e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020

**quadro sinottico**

**Garanzia Sace**

**Garanzia FCG**

funzionamento della garanzia

- forma tecnica

a prima richiesta irrevocabile

a prima richiesta irrevocabile

90 per cento dell'importo del finanziamento garantito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato sino a 1,5 miliardi di Euro

90 per cento, elevato al 100 per cento in caso di riassicurazione, dei finanziamenti indicati alla lettera (a) ed (e)

- copertura

80 per cento dell'importo del finanziamento garantito per imprese con valore del fatturato compreso tra 1,5 miliardi di Euro e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia

80 per cento, elevato al 90 per cento in caso di riassicurazione, dei finanziamenti indicati alla lettera (b)

100 per cento dei finanziamenti indicati alla lettera (c)

70 per cento del finanziamento garantito per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro

90 per cento, elevato al 100 per cento in caso di co-garanzia con altro soggetto abilitato, dei finanziamenti indicati alla lettera (d)

- costi

piccole e medie imprese: 25 punti base, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

grandi imprese 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Enti Finanziatori

istituti di credito e istituzioni finanziarie autorizzati all'esercizio del credito

istituti di credito e istituzioni finanziarie autorizzati all'esercizio del credito

procedura di accesso

procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro

imprese con fatturato e dipendenti superiori: rilascio della copertura rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico

procedura prevista in base alle disposizioni operative disciplinate dal Ministero per lo Sviluppo Economico